

PREMESSA

Al fine di riavvicinare le retribuzioni dei medici convenzionati per il Servizio di Emergenza Territoriale a quelle dei dirigenti medici che effettuano la stessa attività, e per superare quanto previsto dalla DGRC n. 6872 del 03.11.99 avente per oggetto "**Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti**", e per affrontare le criticità emerse nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale, si propongono le **seguenti integrazioni a quanto previsto dall'ACN**:

Art. 1 - INDENNITA' DI EMERGENZA

- Stante la presenza di maggiori responsabilità attribuita ai medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, la retribuzione è incrementata di € 3,00 per ogni ora di servizio prestato.

Art. 2 - INDENNITA' DI TURNO

- Per ogni turno di guardia di 12 ore notturna o festiva viene corrisposta una indennità aggiuntiva di € 100,00;
- Per il turno di guardia festivo di 6 ore l'indennità è ridotta a €50.00.
- Tali indennità non sono ulteriormente frazionabili.

Art. 3 - INDENNITA' PER LAVORO STRAORDINARIO

- Per ogni ora di lavoro effettuata oltre il massimale di 38 ore settimanali (massimale mensile medio di 164 ore) viene corrisposta una indennità aggiuntiva oraria di € 5,00.

Art. 4 - INDENNITA' DI RISCHIO

- Per ogni ora di servizio nelle postazioni di soccorso fisse o mobili viene corrisposta una indennità di rischio biologico aggiuntiva oraria di € 3.00.
- Per ogni ora di servizio sui mezzi mobili di soccorso viene corrisposta una indennità di rischio stradale aggiuntiva oraria di € 3.00.
- Per ogni ora di servizio sui mezzi mobili di soccorso ad ala fissa o ruotante viene corrisposta una indennità di rischio aggiuntiva oraria di € ??????.

Art. 5 – INDENNITA' DI COORDINAMENTO

- Per ogni ora di servizio nelle attività di coordinamento di cui all'art. 95, comma 3, lettera c) viene corrisposta una indennità aggiuntiva oraria di € 3.00.

Art. 6 – INDENNITA' DI ATTIVITA' OSPEDALIERA

- Per ogni ora di servizio nelle strutture di Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza, viene corrisposta una indennità aggiuntiva oraria di € 5.00, oltre quanto previsto dall'art. 1, dall'art 2, dall'art 3, ove applicabile, e dall'art. 4, comma 1 del presente AIR.

Art. 7 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' DOMICILIARE

- Per ogni turno di reperibilità domiciliare, viene corrisposta una indennità di € 20,00.
- I turni di reperibilità mensili non possono superare il numero di 10.

Art. 8- DISAPPLICAZIONE

- Le indennità di cui ai precedenti articoli assorbono quanto previsto dalla DGRC n. 6872 del 03.11.99 avente per oggetto "**Piano di funzionamento e messa in rete dei presidi SAUT ed incentivazione economica ai medici in essi operanti**".

Art. 9 - RIPOSO ANNUALE

- Al fine di favorire il recupero psicofisico dei medici addetti al Servizio di Emergenza Territoriale, vengono concessi **32 giorni lavorativi di 6 ore di riposo annuale retribuito ai sensi del vigente ACN.**

Art. 10 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

- I medici addetti al Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale dovranno effettuare 60 ore di aggiornamento professionale obbligatorio, retribuito secondo quanto previsto dal vigente ACN, di cui una parte sotto forma di tirocinio pratico presso reparti di area critica e le restanti ore sotto forma di formazione d'aula.
- I programmi relativi verranno concordati a livello aziendale tra la C.O. o altra articolazione interna all'Azienda Sanitaria Locale e le OO.SS. maggiormente rappresentative.

Art. 11 – INCARICHI DI DOCENZA E TUTORAGGIO

- Ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono essere conferiti dall'Azienda Sanitaria Locale incarichi per l'aggiornamento e la formazione, ai sensi dell'art. 95, commi 4, 5 e 6.
- Le modalità di incarico e la retribuzione relativa sono oggetto di Accordo Aziendale.

Art. 12 – INCARICHI PROVVISORI

- Stante la situazione di grave carenza di organico in cui versano le ASL della Regione Campania, è consentito conferire incarichi, in deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del vigente ACN, anche a medici non in possesso del dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277, purché in possesso dell'idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza di cui all'art. 96 del vigente ACN.
- Tali incarichi possono avere durata annuale, eventualmente rinnovabili.
- Ai medici di cui al presente articolo, che conseguano l'attestato di formazione in medicina generale durante il periodo di servizio, viene conferito incarico a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza Territoriale prima della pubblicazione delle successive carenze.